

COMUNE DI BARI SARDO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 28/2021 del 22/12/2021

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021**

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminata la determinazione del Servizio Economico-Finanziario n. 56 del 29/09/2021 ricevuta in data 20/12/2021 avente ad oggetto “Costituzione Del Fondo provvisorio Delle Risorse Decentrate Parte Stabile e Variabile Da Destinare Al Salario Accessorio Del Personale Dipendente Anno 2020 (Ccnl Funzioni Locali 21 Maggio 2018)”.

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l’art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l’art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l’art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

PRESENTA

l'allegata certificazione alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate del personale dipendente per l’anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Simonetta Sirca

Simonetta Sirca

COMUNE DI BARI SARDO

Provincia di Nuoro

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021**

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso

- Che in data 20/12/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della determinazione del Servizio Economico Finanziaria n. 56 del 29/09/2021 avente ad oggetto “Costituzione Del Fondo provvisorio Delle Risorse Decentrate Parte Stabile e Variabile Da Destinare Al Salario Accessorio Del Personale Dipendente Anno 2020 (Ccnl Funzioni Locali 21 Maggio 2018)”;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di

contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Vista:

- La delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/09/2021 con la quale è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Rilevato che:

➤ con la stessa delibera di G.C. è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018, in base alla normativa vigente;

➤ **Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del "Fondo", come definita con determinazione n. 56 del 29/09/2021 a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per la parte stabile e dalla delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/09/2021, per la parte variabile, come di seguito esposto:

DESCRIZIONE	2016	2021	differenza
RISORSE STABILI			
Art. 67 comma 1: Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	61.591,00	62.770,00	1.179,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	2.468,00	2.468,00	0,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 AL 2016	3.262,09	5.657,00	2.394,91
Art. 67 comma 2 lett. a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019		1.914,00	1.914,00
Art. 67 comma 2 lett. b): PEO sul personale in essere al 1/3/2018		1.405,00	1.405,00
TOTALE RISORSE STABILI soggette al limite	67.416,00	74.309,00	6.892,91
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 CO. 236 LEGGE 208/2015	0,00	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - - ART. 23 CO. 2 DEL D.LGS. 75/2017	0,00		
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	0,00		
TOTALE RISORSE STABILI decurtate	67.416,00	74.309,00	6.892,91
INCREMENTO CONTRATTO 2018 (risorse non soggette al limite) RIVALUTAZIONE PEO		1.405,00	1.405,00
INCREMENTO € 83,20 PER 23 di cui N. 19 DIPENDENTI (T. I. 18 E T.D. 1 IN SERVIZIO AL 31/12/2015 e 4 unità di polizia locale (non soggette al limite)		1.914,00	1.914,00
TOTALE RISORSE STABILI non soggette al limite	0,00	3.319,00	3.319,00
TOTALE RISORSE STABILI	67.416,00	70.989,00	3.573,91
RISORSE VARIABILI			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	4.954,00	4.954,00	0,00
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)			
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	5.752,00	3.357,00	-2.395,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)			
Totale Risorse variabili soggette al limite	10.706,00	8.311,00	-2.395,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		2.468,00	2.468,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)		35.000,00	35.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	1.179,00	69.437,00	69.437,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			
TOTALE RISORSE VARIABILI non soggette al limite	0,00	106.905,00	106.905,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	11.885,00	115.216,00	104.510,00
TOTALE FONDO DIPENDENTI	79.300,00	189.524,00	- 110.224,00
TOTALE FONDO DIPENDENTI con limite applicato	79.300,00	182.588,00	

Preso atto che il Fondo per le risorse decentrate pari a complessivi € 182.588,00, di cui soggette a vincolo € 79.300,00 così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (e/o 562¹) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il Fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016 (per la parte soggetta a limite);
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CERTIFICA

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021.

Bari Sardo, 22/12/2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Simonetta Sirca

Simonetta Sirca

¹ Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti